

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, CONSULENZA, DIDATTICA E ALTA FORMAZIONE ESEGUITE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA A FRONTE DI CONTRATTI O ACCORDI CON SOGGETTI TERZI

(con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)

Art. 1 – Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire e disciplinare per tutte le Strutture dell'Università degli Studi di Parma (di seguito "Ateneo") le attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione svolte in collaborazione con o per conto di soggetti terzi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, mediante la stipula di contratti, convenzioni, accordi, protocolli, memorandum of understanding o il recepimento di atti unilaterali. In tali attività sono da intendersi ricomprese quelle previste dall'art. 66 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e pertanto il presente Regolamento le disciplina secondo determinazioni autonome dell'Ateneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5, L. 19 ottobre 1999, n. 370.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:

A. "Attività economiche":

- A.1. l'esecuzione di contratti di ricerca e/o la fornitura di servizi svolti nell'interesse di terzi: in detta attività rientrano le attività in/per conto terzi ovvero le attività e le prestazioni affidate da terzi all'Università nel prevalente interesse del committente, le attività di ricerca o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ivi incluse le sperimentazioni e la realizzazione di prototipi. Rientrano, altresì, le attività svolte nell'ambito di contratti commerciali che derivano da bandi o procedure di selezione in accordo con quanto definito dal D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii e che vedono la partecipazione dell'Ateneo in qualità di operatore economico, le attività consistenti nell'acquisizione, combinazione o strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, ivi comprese le attività di innovazione organizzativa, modificati o migliorati, prestazioni in ambito medico-veterinario, ricerche e sperimentazioni. In via generale tale attività è svolta dal personale universitario interessato avvalendosi delle strutture universitarie (laboratori, attrezzature etc.).
- A.2. L'attività di consulenza: in detta attività rientrano, sulla base di specifici contratti stipulati tra Università e committente, le attività di studio, formulazione di pareri, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento, supervisione, direzione, rendicontazione o management. In via generale l'attività di consulenza è individuale ed è svolta in lassi temporali definiti e nello svolgimento di tale attività il personale universitario interessato si avvale delle proprie capacità ed esperienza, di norma senza l'uso di strutture o strumentazioni dell'Università. La consulenza può essere utilizzata, se espressamente previsto nel conferimento dell'incarico, dal committente quale perizia di parte o parere pro-veritate, anche in un procedimento giudiziario.
- A.3. L'attività di formazione svolta nell'interesse di terzi: in detta attività rientrano, sulla base di specifici contratti stipulati tra Università e committente, la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di corsi, seminari, cicli di conferenze, compresa la predisposizione di materiale didattico, che impegnino personale dell'Ateneo ed eventualmente anche docenti esterni, nonché ogni altra attività, ivi compresa la formazione a catalogo, avente per oggetto la didattica che non rientri nell'attività istituzionale in materia di didattica dell'Ateneo come tale regolamentata.
- A.4. Le prestazioni a tariffario: in dette attività rientrano le prestazioni non incluse nei punti precedenti e che riguardano analisi, prove e tarature e attività simili che assumano carattere di routinarietà, incluse quelle che prevedono una certificazione dei risultati purché si limitino a verificare ciò che già esiste in natura e/o a confermare lo stato dell'arte, ovvero esperimenti, misure e attività formative connesse e pareri, commenti, interpretazioni semplici di dati e/o risultati di natura routinaria.

Le tariffe sono determinate, previa analisi dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività, tenendo conto dei tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da soggetti pubblici e privati.

Non rientrano nelle prestazioni a tariffario le attività di ricerca e/o consulenza volte ad individuare nuove proprietà o nuove applicazioni del materiale oggetto dell'attività di ricerca/consulenza. Tali attività sono regolamentate tramite contratti di ricerca o consulenza;

B. "Attività non economiche":

B.1 le attività di RS&I (Ricerca, Sviluppo e Innovazione) svolte in maniera autonoma e indipendente;

B.2 la diffusione dei risultati della ricerca;

B.3 l'attività di RS&I svolta in collaborazione con terzi, di tipo istituzionale, quali a esempio protocolli di intesa o altri accordi di collaborazione anche eventualmente da questi co-finanziata mediante contributo nella spesa per le attività istituzionali, ivi comprese quelle di cui all'art. 15 della legge 241 del 7/08/1990, relative ad accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

B.4 l'attività di RS&I, sperimentazione, didattica, cooperazione e mobilità internazionale finanziata all'Ateneo da un Ente pubblico o privato nazionale, comunitario o internazionale, anche sulla base di bandi competitivi, che prevede un contributo nella spesa per le attività istituzionali (grant).

Rientra tra le attività non economiche la ricerca che l'Università conduce liberamente e discrezionalmente anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, allo scopo di realizzare un interesse istituzionale dell'Università ovvero un interesse pubblico superiore o prevalente. Tale attività viene svolta a complemento o ampliamento delle proprie risorse e capacità, anche in coordinamento con il terzo, con un'organizzazione comune delle fasi di lavoro, sulla base di risorse autonome e/o co-finanziata a fondo perduto da parte del terzo stesso. A fronte dei contributi di ricerca a sostegno delle attività di cui sopra, può sorgere il vincolo di fornire all'ente finanziatore rapporti intermedi e finali di ricerca, comprensivi di rendiconto finanziario, se richiesto dall'ente, e di citare l'ente finanziatore nelle pubblicazioni sui risultati delle ricerche stesse.

B.5 Accordi a tutela della riservatezza nel caso di condivisione e scambio di dati, risultati e materiali relativi alle attività di ricerca, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, quali ad esempio NDA (No Disclosure Agreement) e MTA (Material Transfer Agreement), con l'esclusione di quelli rientranti nelle attività di natura economica.

C. "Attività istituzionali": le prestazioni svolte nel prevalente interesse dell'Ateneo;

D. "Strutture": i Dipartimenti, i Centri dell'Ateneo e le Scuole di Studi Superiori; le Strutture di servizio e organizzative di vertice in cui è articolata l'amministrazione dell'Ateneo (Aree Dirigenziali);

E. "Organi di Governo delle Strutture": i Consigli dei Dipartimenti, dei Centri e delle Scuole di Studi Superiori; in relazione alle Strutture di servizio e organizzative di vertice, le funzioni spettanti agli "Organi di Governo delle Strutture" ai sensi del presente Regolamento sono demandate al Consiglio di Amministrazione;

F. "Responsabili delle Strutture": i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri e i Presidenti delle Scuole di Studi Superiori; i Dirigenti per le Strutture di servizio e organizzative di vertice in cui è articolata l'amministrazione dell'Ateneo (Aree Dirigenziali);

G. "Personale docente": i professori di ruolo e i ricercatori;

H. "Personale tecnico amministrativo": i dipendenti tecnico amministrativi, i collaboratori esperti linguistici e i dirigenti dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato e determinato;

I. "Contratto" o "Convenzione": qualsiasi atto negoziale tra l'Ateneo e un soggetto terzo, che disciplini attività tra quelle indicate alle precedenti lettere A e B;

J. "Accordo-quadro": accordo di carattere generale volto a disciplinare obiettivi e interessi a livello generale tra l'Ateneo ed un soggetto esterno, senza una fase operativa;

K. "Ente finanziatore": qualsiasi soggetto esterno all'Ateneo, pubblico o privato, nazionale, internazionale o sovranazionale che eroga, direttamente o tramite altro soggetto da esso delegato, le risorse finanziarie derivanti da un contratto concluso con l'Ateneo o da un atto unilaterale a favore dell'Ateneo.

Art.3 – Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le Attività economiche e non economiche richiamate all'art. 2 e, in particolare, le attività elencate in A.1, A.2, A.3, A.4 e B.1, B.2, B.3, B.4, B.5.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) prestazioni rese da una struttura dell'Ateneo a favore di un'altra struttura dell'Ateneo stesso;
 - b) prestazioni finanziate con risorse interne dell'Ateneo;
 - c) prestazioni di natura assistenziale svolte nell'ambito della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - d) contributi liberali e i contributi finalizzati, con esclusione di quelli derivanti da domande di finanziamento presentate anche in risposta a bandi competitivi;
 - e) prestazioni extra-istituzionali svolte dal Personale docente e tecnico amministrativo regolate dall'articolo 53 del D. Lgs. n.165/2001, dall'art. 6, commi da 9 a 12, della Legge n. 240/2010, dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dello svolgimento di incarichi esterni non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio da parte del personale docente e dal Regolamento per la disciplina del rilascio dell'autorizzazione al personale tecnico-amministrativo allo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. 165/2001.

Art. 4 – Responsabile scientifico, partecipanti e risorse

1. Il Responsabile Scientifico è l'unità di Personale docente o ricercatore, in possesso di particolari competenze a cui è affidata la responsabilità e il coordinamento scientifico delle attività oggetto del presente Regolamento, verifica il corretto adempimento delle obbligazioni previste anche in capo all'Ateneo dai rispettivi contratti/convenzioni o regole stabilite dall'ente finanziatore.

Il Responsabile Scientifico per tutte le attività di cui all'art. 3 co. 1 predispone:

- a) il progetto di ricerca o descrizione/allegato tecnico al contratto/convenzione;
- b) il piano di spesa del progetto/contratto/convenzione;
- c) la rendicontazione finanziaria dei progetti con il supporto della struttura amministrativa di riferimento;

predispone e sottoscrive:

- d) la proposta, da presentare al Responsabile della Struttura, dei contratti/convenzioni e dei progetti in risposta a bandi competitivi e delle prestazioni a tariffario;
- e) le relazioni tecnico-scientifiche intermedie (ove previste) e finali dei progetti o dei contratti/convenzioni, ai fini della necessaria trasmissione al committente/ente finanziatore. La responsabilità di cui al comma 1 può essere affidata anche a assegnisti e titolari di contratti di ricerca ex art. 22 della legge n. 240/2010, in possesso di specifiche e qualificate competenze in materia, che assumeranno il ruolo di "Responsabile Scientifico" e le relative responsabilità e obblighi, per quanto compatibili e nel rispetto della disciplina stabilita dal bando o dall'ente finanziatore, ove prevista.

La responsabilità di cui al comma 1 può essere affidata:

- ai titolari di contratti di ricerca ai sensi all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 e ai titolari di incarichi post doc ai sensi all'art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240;
- ai dirigenti e al personale di categoria EP, in possesso di specifiche e qualificate competenze in materia, che assumeranno il ruolo di "Responsabile Tecnico" e le medesime responsabilità e obblighi del Responsabile Scientifico, per quanto compatibili e nel rispetto della disciplina stabilita dal bando o dall'ente finanziatore, ove prevista.

(comma così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)

2. Partecipanti dell'Ateneo:

- a) i partecipanti per l'Università di Parma alle attività previste nel contratto o progetto sono tenuti a svolgere le attività concordate con il Responsabile Scientifico;

- b) il personale tecnico amministrativo partecipante per l'Università di Parma alle attività previste nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile della Struttura di appartenenza;
- c) tutto il personale, strutturato e non strutturato, partecipante ad attività, in cui sia richiesta una registrazione del tempo lavorato, è tenuto a registrare e sottoscrivere il conto delle ore effettivamente svolte nel progetto, tramite la compilazione personale di timesheet, secondo i requisiti e modalità richiesti dall'Ente finanziatore, o, ove previsto, dai contratti/convenzioni ovvero dai rispettivi provvedimenti di approvazione. Per il personale strutturato l'ammontare del tempo dedicato a queste attività deve essere conciliato con quello necessario all'adempimento completo ed efficace dei compiti di ricerca, didattica e tecnico-amministrativi;
- d) la determinazione figurativa del tempo produttivo annuo, per tutto il personale partecipante alle attività in cui sia richiesta una registrazione del tempo lavorato, viene determinata in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di riferimento. Tale tempo figurativo vale solo ai fini della rendicontazione e non ha nessun altro effetto diretto o indiretto sul rapporto di lavoro o sull'organizzazione del medesimo;
- e) il costo orario deve essere calcolato in base alle disposizioni del programma di finanziamento ovvero dell'ente finanziatore.

3. Risorse:

in riferimento al comma 1, lett. b del presente articolo, l'entità del corrispettivo/finanziamento è determinata su proposta del Responsabile Scientifico sulla base degli schemi tipo predisposti dall'Amministrazione e/o dall'ente finanziatore, dopo aver considerato gli elementi di costo necessari per l'esecuzione delle attività, tra i quali:

- a) i costi/compensi relativi all'impiego del personale docente e/o tecnico amministrativo necessario per l'esecuzione della prestazione;
- b) le eventuali spese per i servizi o le collaborazioni esterne;
- c) le spese per l'eventuale acquisto di nuove apparecchiature tecniche funzionali alla prestazione, ovvero per l'ammortamento di quelle esistenti utilizzate allo stesso scopo, in ragione del tempo di utilizzo;
- d) le spese per materiali di consumo e servizi;
- e) le spese per viaggi e missioni;
- f) gli eventuali costi per servizi erogati da altre strutture dell'Ateneo;
- g) eventuali altri costi ivi compresi gli eventuali oneri previsti dalla legge;
- h) le ritenute di cui al successivo art. 6.

Nei casi di prestazione con prevalente interesse del committente (art. 2, comma 1, lett. A), nella determinazione del corrispettivo dovranno essere tenuti in debita considerazione anche i tariffari vigenti presso enti locali o territoriali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari svolte da enti pubblici e privati.

Art. 5 – Contenuto dei contratti e convenzioni

1. I contratti relativi a progetti svolti in risposta a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, sono di norma stipulati in linea con quanto richiesto dall'Ente Finanziatore
2. I contratti e le convenzioni diversi da quelli di cui al comma che precede devono definire termini e condizioni del rapporto tra le parti e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) I dati identificativi delle parti contraenti;
 - b) l'oggetto e la descrizione delle attività/prestazioni;
 - c) la/e Struttura/e dell'Ateneo che svolge/svolgono le attività/prestazione;
 - d) il Responsabile Scientifico;
 - e) la durata;
 - f) quando previsto, il corrispettivo con specificazione dell'IVA di legge, o il contributo finanziario a favore dell'Ateneo, le modalità di pagamento e i termini di riscossione; nel caso il contratto/convenzione non preveda alcuna sovvenzione o corrispettivo, deve essere indicato che ogni parte contraente sostiene i propri costi e per quanto riguarda l'Ateneo deve essere specificato che la struttura si fa carico di tutti gli oneri;

- g) la disciplina della proprietà intellettuale e dei diritti brevettuali in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di brevetti e tutela dell'invenzione;
- h) LA disciplina inerente alla sicurezza sul lavoro e gli aspetti assicurativi, in particolare nelle ipotesi di coinvolgimento di personale del committente/contraente nelle sedi dell'Ateneo o di personale di Ateneo nelle sedi del committente/contraente;
- i) la disciplina degli obblighi sanciti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento dell'Ateneo;
- j) le norme applicabili in materia di tutela dei dati personali;
- k) le modalità di risoluzione delle controversie;
- l) il foro competente.

La descrizione dettagliata delle attività oggetto del contratto/convenzione di cui alla lettera b) e la loro durata (cronoprogramma) devono essere riportate in un allegato tecnico che costituisce parte integrante del contratto/convenzione. Qualora il Committente richieda la definizione di un budget di dettaglio e/o una rendicontazione per voci di costo il contratto/convenzione dovrà essere corredato da un allegato finanziario, che costituirà parte integrante del contratto stesso. Sul contratto/convenzione, firmato da entrambe le parti e registrato attraverso il protocollo informatico di Ateneo, dovrà essere assolta l'imposta di bollo in maniera virtuale.

Art. 6 – Ritenute e chiusura dei progetti

1. Gli introiti derivanti dalle "attività economiche" come specificate all'art. 2, lettera A, sono sottoposti da parte del competente ufficio dell'Amministrazione Centrale, alle seguenti ritenute alla fonte considerando come base imponibile l'importo complessivo del contratto/convenzione:
 - A. una ritenuta pari al 3% dell'importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell'IVA, se prevista) da destinare all'Amministrazione dell'Ateneo per la copertura forfettaria dei costi generali e amministrativi generati dallo svolgimento delle attività;
 - B. una ritenuta pari al 5% dell'importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell'IVA, se prevista) da destinare al Fondo Comune di Ateneo previsto dall'art. 4 della Legge 24 luglio 1981, n. 391;
 - C. una ritenuta pari al 2% dell'importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell'IVA, se prevista) da destinare all'incremento dei fondi di cui agli artt. 119 c.2 punto a) e 121 c.2 punto a) del CCNL di comparto del 18.01.2024 al fine di dare attuazione all'art. 110 c.2 ("Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica") del medesimo contratto;
 - D. una eventuale ulteriore ritenuta deliberata dalla Struttura presso la quale vengono realizzate le attività, fino a un massimo del 2% dell'importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell'IVA, se prevista). Tale ritenuta, qualora deliberata dalla Struttura di afferenza, dovrà essere finalizzata alle attività di ricerca, formazione e terza missione della struttura stessa.

(comma così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)

2. Per gli introiti derivanti dalle "attività non economiche" come specificate all'art. 2, lettera B, ivi compresa la partecipazione a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, le ritenute di cui alle precedenti lettere A, B, C, D, sono applicate alla fonte alle sole quote di overheads (spese generali) determinate all'approvazione della domanda di finanziamento, adottando aliquote doppie rispetto a quelle indicate al comma 1.
Le quote di overheads devono sempre essere previste nel budget del progetto nella misura massima consentita dal bando o dall'ente finanziatore.

Nel caso di progetti finanziati che prevedano un'intensità di aiuto inferiore al 40% dei costi ammissibili, le ritenute di Ateneo si applicano nella misura del 6% sulla quota di finanziamento totale assegnato, di cui 1,75% al Bilancio di Ateneo, 1,50 % da destinare all'incremento dei fondi di cui agli artt. 119 c.2 punto a) e 121 c.2 punto a) del CCNL di comparto del 18.01.2024 al fine di dare attuazione all'art. 110 c.2 ("Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica") del medesimo contratto e 2,75%

al Fondo Comune di Ateneo, l'eventuale ritenuta a favore della Struttura, se deliberata, si applica nella misura massima del 2% del finanziamento totale assegnato.

Le ritenute di cui al presente comma si applicano anche a tutti i progetti finanziati aventi ad oggetto attività didattica, cooperazione e mobilità internazionale, di cui all'art. 2, lett. B4, per quanto compatibili con le regole dell'ente finanziatore. I relativi provvedimenti di approvazione danno atto dell'applicabilità o meno delle ritenute di cui al presente articolo

(comma così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)

Tab. 1 Quadro riassuntivo art. 6:

Rif.	Tipologia di attività	Totale ritenute
Art. 2, lett. A1, A2, A3, A4	economiche/commerciali	10% del totale + eventuale ritenuta del dipartimento + eventuale ritenuta ex art. 7, co. 2
Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5	Non economiche/istituzionali	20% degli overheads + eventuale ritenuta del dipartimento
Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5	Non economiche/istituzionali con finanziamento minore del 40% del costo ammissibile	6% del totale + eventuale ritenuta del dipartimento

(quadro riassuntivo così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)

3. I Dipartimenti e i Centri non possono autonomamente aggiungere ulteriori ritenute oltre a quelle sopra esposte.
4. La liquidazione dei compensi di cui ai successivi artt. 7 e 8 e la chiusura dei progetti con gestione delle eventuali economie avvengono entro 6 mesi dalla ricezione del saldo. In caso di mancata chiusura entro detto termine il relativo importo disponibile verrà assegnato al Bilancio di Ateneo.
5. L'eventuale economia per le attività economiche/commerciali di cui all'Art. 2, lett. A1, A2, A3, A4 e per le attività non economiche/istituzionali di cui all'Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5 rimane a disposizione della Struttura, che la destinerà per attività istituzionali, ferma restando la titolarità dei fondi in capo al Responsabile Scientifico.

(comma così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)

6. L'eventuale economia per le attività non economiche/istituzionali di cui all'Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5, su richiesta del Responsabile scientifico e con l'approvazione della struttura può essere ripartita nel rispetto delle seguenti quote percentuali:
 - a. 15% al bilancio dell'Ateneo;
 - b. 40% (quota minima) rimane a disposizione della Struttura, che la destinerà per attività istituzionali, ferma restando la titolarità dei fondi in capo al Responsabile Scientifico;
 - c. 30% (quota massima) destinata alla premialità dei docenti e ricercatori ai sensi del Regolamento di Ateneo per la premialità ex art. 9 della L. 240/2010;
 - d. 15% (quota massima) destinata alla premialità del personale tecnico amministrativo ai sensi del Regolamento di Ateneo per la premialità ex art. 9 della L. 240/2010.

(comma così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)

7. Qualora la ripartizione di cui alle lettere c e d non raggiunga la quota massima prevista dal presente regolamento, l'importo residuo resterà a disposizione della Struttura di cui alla lettera b.
Per la premialità di cui al precedente comma 6, lett. c e lett. d. si applicano i limiti richiamati al successivo art. 7, comma 6.

(comma così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)

Art. 7 – Eventuale ripartizione dei proventi derivanti dai contratti e convenzioni per attività economiche (art.2 lett. A1, A2, A3, A4)

1. Il Responsabile Scientifico propone l'eventuale ripartizione degli utili conformemente a quanto stabilito all'atto dell'approvazione del contratto/convenzione nel piano di spesa di cui all'art.4, co.1, lett. b. I compensi sono destinati unicamente al personale che è direttamente coinvolto nell'esecuzione delle attività previste dal contratto/convenzione e al personale tecnico amministrativo di supporto all'esecuzione del contratto stesso.
2. La quota di compensi che eccede il 20% dell'ammontare del contratto/convenzione è soggetta a una ulteriore ritenuta del 10% di cui 5% a favore dell'Amministrazione dell'Ateneo e 5% a favore del Fondo Comune di Ateneo.
3. La remunerazione del personale è approvata con provvedimento dell'Organo Collegiale della Struttura presso la quale si realizzano le attività. Il Responsabile della Struttura provvederà a trasmettere alla competente Unità Organizzativa dell'amministrazione il provvedimento per la liquidazione dei compensi stessi; in particolare, per il personale tecnico-amministrativo secondo le modalità e condizioni di cui al successivo art. 8. È fatto divieto alle Strutture di procedere a erogare al personale i compensi di cui al presente Regolamento.
4. L'entità dei compensi per le attività previste da contratti e prestazioni attribuibile al personale docente e tecnico amministrativo è determinata in relazione:
 - al grado di responsabilità delle attività svolte;
 - alla qualità e quantità delle attività prestate.
5. L'eventuale erogazione di compensi al personale docente e tecnico amministrativo è subordinata al completamento dell'attività oggetto del contratto ovvero, in caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, alla conclusione definitiva delle fasi stesse e all'incasso dei corrispettivi fatturati.
6. L'importo lordo dipendente, erogabile annualmente al personale coinvolto, non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 23- ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii. Tale limite non è superabile nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti nello stesso anno e nel cumulo sono ricompresi anche gli importi erogati ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il limite viene verificato con riferimento all'anno fiscale precedente a quello in cui vengono erogati i compensi del presente regolamento. Il rispetto di detti limiti è assicurato preventivamente alla liquidazione dalla U.O. preposta.

Art. 8 – Norme specifiche per il personale tecnico amministrativo in materia di proventi derivanti da attività economiche (art.2 lett. A1, A2, A3, A4)

1. Il personale tecnico amministrativo può partecipare alle attività in orario di lavoro o al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione che viene formalizzata nel provvedimento di approvazione del contratto. Per orario di lavoro è da intendersi l'orario svolto per servizio dal dipendente come risulta essere depositato presso i competenti uffici amministrativi del personale.
2. Per l'attività svolta all'interno dell'orario di lavoro può essere riconosciuto, annualmente per tutti i contratti, un compenso nella misura massima del 25% delle ore previste per l'area di inquadramento contrattuale, sulla base di un monte ore annuo pari a 1500 per una unità a tempo pieno per 12 mesi e ridotti in proporzione alle percentuali di lavoro part-time. L'attività svolta in orario di lavoro, dichiarata dal dipendente è attestata dal Responsabile Scientifico. Pertanto, ai fini del computo del compenso massimo previsto dal presente comma:

- a) il costo orario è calcolato sulla base della retribuzione tabellare annua lorda al dipendente per l'area di inquadramento contrattuale rapportato al monte ore annuo pari a 1500;
- b) a ciascun dipendente a tempo pieno possono essere riconosciute al massimo 375 ore all'anno (25% del monte ore annuo pari a 1500), ridotte proporzionalmente per i dipendenti part-time;
3. Per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro può essere riconosciuto, annualmente per tutti i contratti, un compenso nella misura massima del 30% della retribuzione tabellare annua lorda prevista per l'area di inquadramento contrattuale, sulla base di un monte ore annuo pari a 1500 per una unità a tempo pieno per 12 mesi e ridotti in proporzione alle percentuali di lavoro part-time. Le prestazioni svolte al di fuori dell'orario di lavoro, previste nei corrispondenti piani di spesa, devono essere debitamente registrate dal dipendente attraverso il sistema di rilevazione delle presenze con l'utilizzo di apposito codice dedicato e non vengono computate nel conto ore individuale. La registrazione delle attività attraverso il codice dedicato è condizione necessaria per l'erogazione del compenso orario di cui al presente comma. L'imputazione delle attività al contratto/convenzione è attestata dal responsabile scientifico. Pertanto ai fini del computo del compenso massimo previsto dal presente comma:
- a) il costo orario è calcolato sulla base della retribuzione tabellare annua lorda al dipendente per l'area di inquadramento contrattuale rapportato al monte ore annuo pari a 1500;
- b) a ciascun dipendente a tempo pieno possono essere riconosciute al massimo 450 ore all'anno (30% del monte ore annuo pari a 1500), ridotte proporzionalmente per i dipendenti part-time;
4. Il compenso per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro non può essere cumulato con il compenso per il lavoro straordinario.
5. Resta fermo il limite massimo di 48 ore di durata media dell'orario di lavoro settimanale calcolato nell'arco di un quadrimestre, come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 66/2003.
6. Il rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3 è assicurato preventivamente alla liquidazione dalla U.O. preposta.

Tab. 2 Quadro riassuntivo artt. 7 e 8:

Azione	Competenza	Documento/provvedimento
Autorizzazione al personale PTA e Docenti/Ricercatori	Dirigente delegato/CdA	Determina/delibera approvazione del contratto
Dichiarazione ore svolte in orario di lavoro PTA	PTA partecipanti	Modulo
Registrazione ore svolte fuori dall'orario di lavoro PTA	PTA partecipanti	Sistema di rilevazione presenze
Dichiarazione attività svolte	Docenti/Ricercatori partecipanti	Modulo
Attestazione attività svolte PTA e Docenti/Ricercatori	Responsabile scientifico	Relazione
Approvazione compensi	Organo Collegiale della Struttura	Delibera
Liquidazione compensi	U.O. preposta	Pagamento

Art. 9 – Criteri per l'ammortamento dei beni durevoli

1. Il costo ammissibile per la rendicontazione di beni durevoli acquistati con finanziamenti istituzionali, basato sulla quota di ammortamento del bene, viene determinato in base alla normativa vigente

Art. 10 – Proprietà intellettuale e industriale, riservatezza delle informazioni

1. Relativamente alla titolarità dei diritti morali e patrimoniali dell'autore e degli altri soggetti partecipanti alla ricerca sui risultati derivanti dall'esecuzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente sovranazionale, internazionale, nazionale e di Ateneo.
2. Gli uffici competenti dell'amministrazione verificano le clausole contrattuali in materia di proprietà intellettuale relative al contratto, con particolare riguardo alla conformità con la normativa interna dell'Ateneo.

3. Il personale coinvolto nel progetto è tenuto al rispetto dei vincoli di riservatezza previsti dalla vigente normativa e/o da specifiche clausole contrattuali. Il Responsabile Scientifico è tenuto a vigilare sul rispetto di tali obblighi.
Art. 11 – Utilizzo del nome o dei segni distintivi dell’Università di Parma 1. Nei contratti di cui al presente Regolamento è fatto divieto di includere clausole che consentano all’altro contraente l’utilizzo del nome o dei segni distintivi dell’Università ai fini pubblicitari e commerciali. 2. L’eventuale utilizzo del nome o dei segni distintivi dell’Università da parte di terzi deve essere oggetto di specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico compatibili con la tutela dell’immagine dell’Ateneo.
Art. 12 – Audit e certificazione dei costi 1. Qualora l’Ente finanziatore richieda la predisposizione, in via obbligatoria, di certificazioni contabili dei costi del progetto, la struttura preposta alla gestione dello stesso per l’adempimento a tale obbligazione deve ricorrere esclusivamente a un revisore esterno in possesso dei requisiti richiesti dal Programma di finanziamento. 2. L’Ateneo, al fine di garantire la qualità dei processi di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati, istituisce gruppi di lavoro interno per le procedure di autocontrollo, ove previste dalla normativa vigente, e la verifica a campione della conformità e ammissibilità delle spese sostenute.
Art. 13 – Approvazione e sottoscrizione 1. In riferimento alle attività di cui all’articolo 2 lettere A “attività economiche” e B “attività non economiche” la definizione dei processi gestionali è demandata al Direttore Generale nel rispetto delle competenze di cui alla Tab. 3. 2. Il Direttore di Dipartimento è delegato alla sottoscrizione dei contratti/convenzioni di importo inferiore a 150.000,00 €, dei tariffari e delle rendicontazioni finanziarie nel rispetto dei flussi di approvazione come indicati nella Tab. 3. 3. I contratti/accordi relativi alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento in risposta ai bandi competitivi sono approvati con le medesime modalità e contestualmente all’approvazione dei progetti finanziati, come descritto nella Tab. 3

Tab. 3 Quadro riassuntivo approvazioni

Iter e applicativo gestionale	Tipologia di progetto/contratti/convenzioni	Deliberazione di Autorizzazione a contrarre/ competenza all’approvazione	Competenza alla stipula/firma
Presentazione progetti, Gestionale IRIS	Presentazione domande di finanziamento su bandi competitivi	Il Rettore è Autorizzato a Sottoscrivere le Domande di finanziamento, su proposta del Responsabile Scientifico e del Direttore di Dipartimento di afferenza	Rettore Output: sottoscrizione domanda di finanziamento sottoscritta/trasmessa ove previsto
Approvazione progetti, Gestionale IRIS	Approvazione progetti ammessi a finanziamento in risposta a bandi competitivi	Direttore Generale o Dirigente Delegato Output: determina dirigenziale di approvazione Introito e	Rettore Output: sottoscrizione contratto, disciplinare accordo di

		autorizzazione alla sottoscrizione della documentazione di finanziamento	finanziamento ove previsto
Approvazione Contratti/Convenzioni Ordinario, Gestionale IRIS	Contratti/convenzioni il cui corrispettivo/contributo è superiore a € 150.000,00 al netto dell'IVA	CdA, su proposta del Responsabile Scientifico e del Direttore di Dipartimento Output: delibera approvazione contratto	Rettore Output: sottoscrizione contratto
Approvazione Contratti/Convenzioni Semplificato, Gestionale IRIS	Contratti/Convenzioni il cui corrispettivo/contributo è pari o inferiore a € 150.000,00 al netto dell'IVA	Direttore Generale o Dirigente Delegato su proposta del Responsabile Scientifico e del Direttore di Dipartimento Output: determina approvazione contratto	Direttore di Dipartimento delegato dal Rettore Output: sottoscrizione contratto
Prestazioni a tariffario	Contratti per prestazioni a tariffario	Organo della Struttura Dipartimento/Centro Output: approvazione tariffario	Direttore di Dipartimento delegato dal Rettore Output: sottoscrizione tariffario
Rendicontazione	Rendicontazione	Il Responsabile Scientifico Predispone il rendiconto con il supporto della struttura amministrativa del Dipartimento	Direttore di Dipartimento delegato dal Rettore Output: sottoscrizione del rendiconto

Art. 14 – Norme transitorie e finali

1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento i soggetti coinvolti sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico e dal Piano di uguaglianza di Genere di Ateneo;
2. In riferimento alle ritenute di cui all'art. 6 del presente Regolamento, sono fatte salve le ritenute deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per i progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare. Tali ritenute continuano ad applicarsi fino al completamento degli stessi Piani.

3. Il presente Regolamento, nel testo coordinato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026 con il parere favorevole del Senato Accademico reso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito informatico dell'Università.
4. Ai contratti e ai progetti già approvati alla data di emanazione del Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi emanato con DR n. 2298 del 4 ottobre 2024 si applica il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni emanato con Decreto Rettorale n. 1391/2020.
5. Ai contratti e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica il "Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi emanato con DR n. 2298 del 4 ottobre 2024.
6. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti e ai progetti in corso di negoziazione, non ancora perfezionati al momento della sua entrata in vigore.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5 e comma 6, del presente Regolamento si applicano anche ai progetti finanziati già conclusi e certificati a saldo alla data della sua entrata in vigore.

(articolo così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026)